

Legge regionale 03 aprile 2015, n. 44

Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10.04.2015)

PREAMBOLO1

Art. 1 - Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica2

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettera n), dello Statuto;

Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana è l'unica Regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica da fonte geotermica;

2. Le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono un quantitativo di anidride carbonica (CO₂) pari a 1.827.101 tonnellate annue, che viene rilasciata in atmosfera previo trattamento di abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS), ma che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse finalità di utilizzo previste per la CO₂ estratta dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, contribuendo ad abbassarne il livello in atmosfera;

3. Poiché i soggetti interessati allo sfruttamento di CO₂ possono recuperarla

gratuitamente da Enel Green Power, ad oggi unico titolare delle concessioni geotermoelettriche, e non risulta preclusa la possibilità di recuperare CO₂ anche dalle emissioni di altre attività economiche, l'iniziativa privata volta allo sfruttamento di tale risorsa non risulta preclusa;

4. L'obiettivo comunitario del 20 per cento di riduzione entro il 2020 delle emissioni CO₂, unito agli obiettivi del Protocollo di Kyoto, rende l'estrazione di CO₂ dal sottosuolo, assieme agli impatti ambientali che produce, contrastante con le politiche di lotta ai cambiamenti climatici che la Regione Toscana intende perseguire;

5. Gli impianti di recupero, in quanto collocati in aree già interessate da impiantistica industriale, presentano un minor impatto dal punto di vista territoriale e paesaggistico rispetto a quelli connessi alla realizzazione di nuovi pozzi, che potrebbero non essere ubicati in aree con tali caratteristiche;

6. Dato l'interesse pubblico ad evitare la perforazione di nuovi pozzi privilegiando metodiche che, in ossequio al principio di sviluppo sostenibile, risultino meno impattanti per l'ambiente e per il territorio e consentano l'utilizzo razionale delle risorse naturali, è necessario, fino al completo recupero della CO₂ prodotta dalle centrali geotermoelettriche, vietare il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati; ciò fatta salva la possibilità di rinnovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge;

7. Al fine di massimizzare il recupero di CO₂, è necessario prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO₂, prevedano l'obbligo del titolare di cessione gratuita della stessa CO₂ a coloro che intendano recuperarla;

Approva la presente legge

Art. 1 - Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica

1. Salvo quanto previsto al comma 2, fino al

completo recupero dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dalle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana, è vietato il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo, nonché l'emanazione di atti agli stessi preordinati.

2. È consentito il rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO₂ con estrazione del gas dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO₂ prevedono l'obbligo del titolare di cederla gratuitamente a coloro che intendono recuperarla. A tali soggetti competono i successivi processi di depurazione necessari per l'utilizzo a cui la stessa CO₂ è destinata.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.